



L'Italia ha violato il diritto dell'Unione esentando dall'accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggate e utilizzate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali

Il fatto che il noleggio di un'imbarcazione costituisca un'attività commerciale per il soggetto che mette tale imbarcazione a disposizione di terzi non giustifica l'esenzione fiscale di cui trattasi

Il contratto di noleggio di un'imbarcazione è quello mediante il quale il noleggiante mette tale imbarcazione, a fronte del versamento di un prezzo (il nolo), a disposizione di un utilizzatore (il noleggiatore) che la utilizzerà per le proprie esigenze. In Italia, il noleggio costituisce per il noleggiante un'attività commerciale. Invece, il noleggiatore può utilizzare l'imbarcazione per scopi commerciali (ad esempio, il trasporto di persone a pagamento) o a scopo di diporto.

Nel 2018 la Commissione ha contestato all'Italia la violazione della direttiva 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, nei limiti in cui tale Stato membro esenta dall'accisa i carburanti utilizzati nelle imbarcazioni private da diporto che sono oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui tali imbarcazioni sono utilizzate dai noleggiatori. Secondo la Commissione, una tale esenzione deve essere esclusa nel caso in cui l'utilizzatore finale utilizzi l'imbarcazione a scopo di diporto.

Nel 2020 la Commissione, ritenendo non soddisfacenti le spiegazioni fornite dall'Italia, ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

Con l'odierna sentenza, la Corte di giustizia dichiara che, **concedendo il beneficio dell'esenzione dall'accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l'oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96.**

La Corte osserva che la direttiva 2003/96 mira a promuovere il buon funzionamento del mercato interno armonizzando i livelli di tassazione dell'energia applicati dagli Stati membri. Di conseguenza, le sue disposizioni sulle esenzioni fiscali devono essere oggetto di un'interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale e sulle finalità perseguite dalla direttiva stessa.

La Corte sottolinea che quest'ultima mira a tassare i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione. A tal riguardo, **l'esenzione fiscale è collegata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell'Unione per scopi commerciali, vale a dire quando un'imbarcazione serve direttamente a una prestazione di servizi** (ad esempio, di trasporto) **a titolo oneroso.**

La Corte ne trae la conclusione che **la concessione o il rifiuto dell'esenzione dipendono dal modo in cui l'imbarcazione viene utilizzata dall'utilizzatore finale (quindi, in caso di noleggio, dal noleggiatore), ossia a seconda che tale imbarcazione venga utilizzata per**

¹ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

scopi commerciali (concessione) o per scopi non commerciali (rifiuto). Il fatto che il noleggio di un'imbarcazione costituisca un'attività commerciale per il noleggiante è irrilevante rispetto all'esenzione fiscale di cui trattasi.

La Corte sviluppa le stesse considerazioni per altri tipi di contratti, quali la locazione o il noleggio occasionale: **solo la natura (commerciale o di diporto) dell'attività dell'utilizzatore finale dell'imbarcazione determina** la concessione o il rifiuto dell'esenzione. La legislazione italiana, ponendosi dal punto di vista del noleggiante, senza tenere nel debito conto le modalità di utilizzazione dell'imbarcazione da parte del noleggiatore, si pone quindi in contraddizione con la direttiva ².

La Corte osserva che la circostanza che il noleggio possa comportare, oltre alla messa a disposizione dell'imbarcazione stessa, anche quella di un equipaggio, e che il noleggiante possa, così facendo, mantenere il controllo sulla conduzione tecnica e nautica dell'imbarcazione, non può rimettere in discussione il fatto che **il noleggiatore resta contrattualmente il dominus dell'utilizzazione dell'imbarcazione noleggiata**, sicché è la natura di quest'ultima utilizzazione a determinare l'eventuale concessione del beneficio dell'esenzione dall'accisa.

La Corte precisa che esistono **rapporti contrattuali formalmente qualificati come contratti di noleggio**, che comprendono la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui **il «noleggiatore» beneficia in realtà solo in quanto persona trasportata, senza avere alcun controllo sull'utilizzazione dell'imbarcazione. In questo caso, l'imbarcazione potrebbe essere considerata, ai fini della concessione del beneficio dell'esenzione di cui trattasi, come utilizzata per scopi commerciali.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088

² Nel caso di un noleggio occasionale, il quale, secondo il diritto italiano, non costituisce un'attività commerciale per il noleggiante, nonché nel caso della locazione, l'Italia rifiuta il beneficio dell'esenzione indipendentemente dal fatto che il noleggiatore, o il locatario, possa utilizzare l'imbarcazione noleggiata o locata per fornire prestazioni di servizi a titolo oneroso, ad esempio la commercializzazione di crociere. Anche tale approccio è contrario alla direttiva 2003/96.